

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
sezione per le controversie di lavoro

DECRETO ex art. 28 L. 20.5.1970, n. 300

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim,

letti gli atti introduttivi del giudizio,

sentite le parti all'udienza del 12 giugno 2012,

a scioglimento della riserva che precede,

OSSERVA

premessa

Il carattere conciso che avrà la presente ordinanza è frutto non già di neghittosità (nell'auspicio che tale ipotesi possa essere smentita dal foro locale) o peggio di irriverenza verso l'impegno profuso dai difensori (tra i più illustri giuslavoristi italiani), ma di una scelta consapevole;

infatti tutte le questioni di diritto sottese alla presente controversia sono già state ampiamente trattate e decise dalla Suprema Corte, alcune di esse anche a sezioni unite (come sarà succintamente evidenziato).

In proposito non può trascurarsi che nell'ordinamento giudiziario italiano "la corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta

osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale..." (art. 65 co.1 r.d. 30.1.1941, n. 12);

il rilievo di tale funzione nomofilattica è stato ribadito anche di recente (art. 1 co.3 lett. a) L. 14.5.2005, n. 80 ed artt. 1 segg. d.lgs. 2.2.2006, n. 40).

Non si tratta soltanto di un efficiente utilizzo delle risorse e dell'impegno lavorativo dei magistrati (da cui derivano comunque effetti benefici per la ragionevole durata dei processi) se è vero che: *"L'uniforme interpretazione della legge significa uguaglianza di trattamento dei cittadini di fronte alla legge, sicché la nomofilachia è diretta espressione di un principio della Costituzione, l'art. 3. L'art. 65 del R.D. n. 12 del 1941 (ordinamento giudiziario) attribuisce la funzione nomofilattica alla Corte di Cassazione, ed essa appartiene ad ogni sezione della Corte medesima; ma quando, essendovi decisioni in contrasto, intervengono le Sezioni Unite per mettere fine ad un'incertezza interpretativa, la decisione delle Sezioni Unite costituisce una sorta di annuncio implicito di giurisprudenza futura determinante affidamento per gli utenti della giustizia in generale e per il cittadino in particolare: in tale ipotesi la funzione nomofilattica ha un peso dominante su altri valori..."* (Cass. 1.7.1994, n. 7455); inoltre più di recente: *"Benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis", essa tuttavia costituisce un valore o una direttiva di tendenza, immanente nel nostro ordinamento, in forza della quale non ci si deve discostare da un'interpretazione consolidata del giudice di legittimità, investito, istituzionalmente, della funzione di nomofilachia, senza una ragione giustificativa. Ne consegue che qualora il giudice anche di legittimità, decida in coerenza con l'orientamento consolidato della Corte regolatrice, egli adempie al dovere di motivazione con il semplice richiamo delle ragioni che sostengono il consolidato indirizzo interpretativo, in precedenza formatosi, sino alla possibilità di motivare "per relationem", a condizione che vengano proposte questioni di diritto già risolte"* (Cass. 23.2.1996, n. 1999;).

Tali considerazioni appaiono particolarmente conferenti al caso in esame dove l'apparente materia del contendere (se possa essere addossato al datore di lavoro senza

il suo consenso un aggravio di attività e costi in funzione dell'interesse di un'organizzazione sindacale di lavoratori) dissimula (non potendo realisticamente ritenersi che una delle maggiori imprese del Paese consideri economicamente insopportabile l'effettuazione di qualche *click* informatico e di un bonifico bancario mensile) una questione di evidente portata ideologica (rendere più difficoltoso il finanziamento di un sindacato di categoria che si è rifiutato di stipulare il più recente contratto collettivo *melius* il contratto collettivo specifico di lavoro del 13.12.2011) e, quindi, di rilievo non preminente (quanto meno a sommosso parere di questo giudice), specie considerando i problemi che l'industria automobilistica italiana si trova ad affrontare nella competizione con altri sistemi produttivi non troppo lontani (ed anzi piuttosto vicini alla sede di questo Ufficio), caratterizzati da maggiori profitti, retribuzioni più elevate e minore conflittualità sindacale.

merito

1)

compatibilità della cessione di una quota del credito retributivo con la revocabilità dell'atto volontario di contribuzione sindacale necessariamente derivante dal principio di libertà sindacale ex art. 39 co.1 Cost

L'opzione negativa sostenuta dalla società resistente (pag. 7 e pag. 14/23 della memoria di costituzione) non è condivisa dalla Suprema Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 21.12.2005, n. 28269), che ha così statuito (§ 4.4.1.):

“La specifica disciplina relativa alla cessione detta si uno schema unitario, che viene ad applicarsi a tutte le fattispecie traslative del credito, ma senz'altro incompleto: essa si pone quale correttivo e/o integrazione predisposti, in contemplazione del particolare oggetto, nei confronti dei singoli negozi causali traslativi. Nel caso in esame, lo schema si applica ad una cessione per pagamento (solvendi causa), ed infatti il cedente (lavoratore), in luogo di corrispondere al suo creditore (associazione sindacale) la prestazione dovuta (quota sindacale), gli cede in pagamento parte del credito (futuro) che egli ha nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro).”

Ne discende che la causa del contratto di cessione si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata, assumendo, quindi, nel caso, una funzione di assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto di durata originato dall'adesione associativa. Di conseguenza, se viene meno il rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l'inefficacia.

In conclusione, la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finché ed in quanto aderisce al sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo lavoratore. I pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro successivamente alla "revoca della delega" (che non è revoca della cessione, come tale inconcepibile, ma cessazione della sua causa per sopravvenuta inesistenza nel collegamento con il negozio di base) sono effettuati a soggetto diverso dal creditore ed avranno effetto liberatorio soltanto se il debitore non ha avuto conoscenza della cd. "revoca" (art. 1189 cod. civ.)

A pag. 22 della memoria di costituzione la società resistente sostiene che "il principio di libertà sindacale è assoluto e non può essere condizionato da vincoli, seppur temporanei. Nel caso in esame, il diritto di libertà sindacale del lavoratore risulta comunque condizionato da un "fatto", costituito dalla conoscenza e/o conoscibilità della "revoca" da parte del datore di lavoro. Anche a voler ricondurre il fatto estintivo a "cessazione della causa", ne risulta che anche la "cessazione" è comunque subordinata ad un "fatto" del terzo ossia alla conoscenza e/o conoscibilità da parte del debitore".

Tali assunti non possono essere condivisi:

nella ricostruzione delle Sezioni Unite il venir meno della causa del negozio di cessione costituisce un effetto immediato dell'estinzione del rapporto associativo in alcun modo subordinato allo stato psicologico del datore di lavoro, da cui dipende soltanto l'effetto liberatorio o meno del pagamento;
conseguentemente:

- A) se il datore versa la quota di credito al sindacato prima di conoscere la cessazione del rapporto associativo, egli è liberato dal debito retributivo (ai sensi dell'art. 1189 co.1 cod.civ.) , ma il sindacato sarà tenuto a restituire al lavoratore l'indebito (ai sensi dell'art. 1189 co.2 cod.civ.);
- B) se il datore versa la quota di credito al sindacato dopo aver avuto conoscenza della cessazione del rapporto associativo, egli non è liberato dal debito retributivo (arg. ex art. 1189 co.1 cod.civ.), ma il sindacato sarà tenuto a restituire al datore l'indebito (arg. ex art. 1189 co. 2 cod.civ.).

A pag. 22-23 della memoria di costituzione la società resistente sostiene che la dichiarazione di cessione di credito sottoscritta dai lavoratori (ma, a suo dire, predisposta dalla FIOM) sarebbe in contrasto con il principio di libertà sindacale ex art. 39 co.1 Cost ed art. 14 St.Lav. in quanto prevede *“la permanenza del vincolo i) fino all'estinzione del rapporto di lavoro ... o ii) in alternativa sino all'eventuale comunicazione di cessazione dell'adesione alla FIOM CGIL”*;

tuttavia appare agevole osservare che il testo letterale della dichiarazione di cessione di credito (*“In conformità agli articoli 1260 e seguenti Codice Civile, con la presente delega vi cedo, dal seguente mese, ad ogni scadenza mensile e tramite versamento del mio datore di lavoro, una quota dell'1% della retribuzione convenzionale del mio livello contrattuale di appartenenza... quale cessione parziale del mio credito retributivo con la quale intendo così assolvere al mio obbligo di pagamento del contributo associativo... La cessazione parziale di cui sopra riguarda tutti i crediti retributivi a futura maturazione... fino all'estinzione del rapporto di lavoro o alla mia eventuale comunicazione di cessazione del rapporto con la FIOM CGIL e conseguente revoca della cessazione parziale del credito”*):

ad i): considera l'ipotesi in cui alla data di cessazione del rapporto di lavoro il rapporto di associazione sindacale sia in ancora in essere;

ad ii): non altera in alcun modo l'effetto caducante la causa della cessione prodotto, anzi precisa che dalla *“cessazione del rapporto”* del lavoratore con la FIOM CGIL consegue la *“revoca della cessazione parziale del credito”*.

2)

insussistenza del divieto di cessione, da parte dei lavoratori, di quote di retribuzione in favore delle associazioni sindacali cui aderiscono

La tesi opposta sostenuta dalla società resistente (pag. 7 e pag. 23/35 della memoria di costituzione) non è condivisa dalla Suprema Corte in due recentissime pronunce (Cass. 7.3.2012, n. 3544; Cass. 17.2.2012, n. 2314;), secondo cui (l'estratto si riferisce alla prima):

"24. La questione è la seguente. Il "Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180), è stato modificato ed integrato dai tre interventi legislativi prima richiamati.

25. L'art. 1 prevedeva, e prevede tuttora, la inalienabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti corrisposti ai propri dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Con la legislazione recente su richiamata tali limitazioni sono state estese alle retribuzioni corrisposte dalle aziende private.

26. A sua volta, l'art. 5, pone dei limiti alla possibilità per i dipendenti pubblici di "contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio o del salario fino ad un quinto dell'ammontare". Gli artt. 15 e 53, individuano gli istituti autorizzati, in via esclusiva, a concedere prestiti ai dipendenti pubblici. Anche queste limitazioni sono state estese ai dipendenti di imprese private.

27. L'art. 52 stabilisce che i dipendenti pubblici (e ora anche i dipendenti di privati) "possono fare cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto" e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo (ulteriori modifiche della disposizione introdotte dalla recente legislazione non rilevano ai fini della questione in esame).

28. La tesi della società ricorrente è che i lavoratori dipendenti (dopo le recenti modifiche, anche quelli di aziende private) non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative, perché la

cessione sarebbe consentita solo in favore degli istituti di credito indicati negli artt. 15 e 53 del d.lgs. su richiamato.

29. La tesi fa dire alla legge qualcosa in più e di diverso da ciò che essa stabilisce effettivamente. Infatti, la limitazione concernente gli istituti di credito riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate alla erogazione di prestiti (cfr. il combinato disposto degli artt. 5, 15 e 53 del T.U.).

30. Sono perfettamente comprensibili le ragioni di tale scelta legislativa, volta a garantire che il soggetto erogatore del prestito e correlativamente beneficiario della cessione di quote della retribuzione per la restituzione del capitale maggiorato degli interessi, presenti caratteristiche tali da assicurarne serietà ed affidabilità e che il lavoratore sia tutelato contro prestiti erogati da soggetti che non offrano adeguate garanzie.

31. Al contrario, l'art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito dei lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del numero dei cessionari. Queste ultime, specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti che, al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari. Tali specifiche limitazioni non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative.

32. Sarebbe stato molto strano, del resto, che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta, e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall'art. 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale.

33. Il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle situazioni, fissando limiti per tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le

cessioni in qualsiasi modo connesse alla erogazione di un prestito. L'interprete non può estendere queste limitazioni oltre l'ambito segnato dalla lettera e dalla finalità dell'intervento legislativo".

E' stato, quindi, già ritenuto infondato l'assunto qui sostenuto dalla società resistente secondo cui la cessione di una quota di retribuzione, in favore dell'organizzazione sindacale alla quale il lavoratore aderisce, sia vietata dall'art. 1 d.P.R. 180/1950 a prescindere dal successivo art. 52.

3)

compatibilità della cessione di una quota del credito retributivo con l'esito del referendum abrogativo del 1995 in ordine all'art. 26 co.2 e 3 St.Lav.

La tesi opposta sostenuta dalla società resistente (pag. 7/9 e pag. 35/44 della memoria di costituzione) non è stata condivisa dalla Suprema Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 21.12.2005, n. 28269), che ha così statuito (§ 4.3):

"Si è correttamente osservato che l'abrogazione referendaria dell'art. 26 St. Lav., comma 2 e 3, non ha certo determinato un "vuoto" nella regolamentazione della materia, ma - come precisato dalla Corte costituzionale in relazione all'intento dei promotori (sent. n. 13 del 1995), ha "restituito" all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione? altrimenti, si attribuirebbero all'istituto del referendum non i soli effetti abrogativi che gli sono propri, ma anche effetti propositivi. Ed è in effetti questa, nella sostanza, la tesi della società ricorrente: l'esito referendario avrebbe introdotto nell'ordinamento una regola nuova, in base alla quale, lo scopo del versamento diretto al sindacato delle quote associative potrebbe essere realizzato esclusivamente mediante istituti che richiedano il consenso del datore di lavoro. La tesi, come già posto in evidenza, è in contrasto con l'essenza esclusivamente abrogativa dell'istituto e con il risultato perseguito con l'indizione del

Li

referendum, da individuare esclusivamente dell'eliminazione dell'obbligo ex lege a carico del datore di lavoro”.

4)

compatibilità della cessione di una quota del credito retributivo con i precetti costituzionali ex art. 39 e 41 Cost.; diritto al rimborso delle spese assunte dal datore per darvi esecuzione

La società resistente (pag. 44/54 della memoria di costituzione):

A)

in via principale sostiene che “*vi sarebbe violazione dell’art. 39 Cost. perché il datore di lavoro sarebbe obbligato a cooperare, in violazione del principio di libertà sindacale ivi contenuto, con un’organizzazione sindacale nei confronti della quale si trova giuridicamente in conflitto*”; inoltre “*l’imposizione di oneri aggiuntivi, al di fuori dei principi specificamente posti a sostegno dell’attività sindacale (titolo II Statuto dei Lavoratori) presenterebbero, quindi, profili di incostituzionalità anche in rapporto all’art. 41 Cost. in quanto andrebbero ad incidere su autonomia e libertà dell’impresa, senza una espressa previsione di legge in tal senso*”;

in proposito occorre evidenziare che la Suprema Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 21.12.2005, n. 28269) ha precisato (§ 4.4.3):

“*Si deve ricordare come si ammetta comunemente che, in caso di cessione del credito, l’obbligazione del debitore possa subire alcune modifiche (tra queste quella, non certo marginale, del luogo di adempimento). Ma il limite della non esigibilità di una modificazione eccessivamente gravosa, da identificare in concreto con l’applicazione del precetto di buona fede e correttezza (art. 1175 cod. civ.), non riguarda la validità e l’efficacia del contratto di cessione del credito, ma soltanto il piano dell’adempimento, del pagamento. Ne segue che l’eccessiva gravosità può giustificare l’inadempimento, fino a quando il creditore non collabori a modificarne in modo adeguato le modalità, onde realizzare un giusto contemperamento degli interessi. Ovviamente, a norma*

dell'art. 1218 cod. civ., è il debitore che deve provare la giustificatezza dell'inadempimento”;

se ne desume che l'accertamento in ordine alla gravosità delle modifiche derivanti dalla cessione del credito alle modalità di esecuzione della prestazione da parte della società datrice e la valutazione circa la giustificatezza dell'eventuale suo inadempimento devono essere condotte alla luce dei principi di correttezza e buona fede – i quali sono a loro volta espressione di un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, “operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass. S.U. 25.11.2008, n. 28056; Cass. 10.11.2010, n. 22819; Cass. 22.1.2009, n. 1618;) – e non già sulla base di una relazione di antagonismo e di conflitto di interessi permanenti tra l'imprenditore, da un lato, ed i lavoratori ed i loro sindacati, dall'altro (secondo una prospettiva novecentesca che appare sempre più recessiva, tant'è vero che l'art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, pure richiamata dalla società resistente, considera i “*conflitti di interessi*” un'eventualità e non già la condizione abituale dei rapporti tra i lavoratori ed i datori di lavoro o le rispettive organizzazioni);

B)

in via subordinata sostiene che “*ciascuna cessione di credito impone un complesso di attività che generano, su un piano organizzativo e gestionale, oneri aggiuntivi che gravano sul datore di lavoro*” ed in particolare: “*aprire la pratica individuale dei cessione del credito, registrarla su sistema informatico, verificarne mensilmente l'attualità, procedere alla contabilizzazione della quota ceduta per 13 mensilità annue su listino/paga ed alle relative operazioni di compilazione della distinta di versamento... procedere in coincidenza con il pagamento di ciascuna mensilità ad accreditare, a favore della FIOM CGIL del Trentino, a mezzo bonifico bancario sul*

conto corrente a quest'ultima intestato, la quota ceduta, sostenendo i relativi oneri... ed effettuando la relativa verifica di contabilità";

quantifica le spese occorrenti per svolgimento di tali attività nella misura di "€ 7,50 per ogni cessione in ragione di ciascun mese", di cui € 4,00 a titolo di costi per una risorsa impiegatizia ed € 3,00 a titolo di costi per ciascun bonifico;

in proposto già la Suprema Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 21.12.2005, n. 28269) ha ritenuto (§ 4.4.3) rilevante la circostanza (ricorrente nel caso in esame come da ammissione di parte resistente a pag. 50 della memoria di costituzione) che la società datrice ha già apprestato un'organizzazione incaricata di quantificare e versare le quote sindacali in favore di altre organizzazioni (quelle stipulanti il CCTL - Contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello del 13.12.2011);

ciò, infatti comporta un sostanziale azzeramento dei costi per lo svolgimento delle necessarie attività, che peraltro, alla luce delle specificazioni fornite dalla stessa resistente, si esauriscono in alcune semplicissime operazioni per lo più effettuate in via informatica (i pochi *click* di cui alla premessa);

quanto alle spese bancarie appare evidente, come ha già precisato Trib. Torino 7.5.2012, che risulta sufficiente effettuare, da parte della società datrice, un unico bonifico al mese avente per oggetto il complessivo ammontare delle quote di retribuzione cedute dai lavoratori iscritti alla FIOM CGIL; quest'ultima sarà, quindi, tenuta a rimborsare le relative spese alla resistente.

5)

antisindacalità del rifiuto della società datrice di procedere al pagamento in favore del sindacato FIOM CGIL delle quote di retribuzione ad esso cedute dai lavoratori aderenti

W

La tesi opposta sostenuta dalla società resistente (pag. 9/14 e pag. 55/60 della memoria di costituzione) non è condivisa dalla Suprema Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 21.12.2005, n. 28269), che ha così statuito (§ 5):

“5. Va ora esaminato il secondo motivo del ricorso, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 28, erronea motivazione circa l'estraneità della controversia rispetto alla nozione di condotta antisindacale.

Si sostiene che, anche ammesso l'esistenza di una fattispecie di inadempimento imputabile all'azienda, non era tuttavia configurabile comportamento antisindacale, perché la titolarità da parte del sindacato dei crediti ceduti era estranea alla sfera di libertà e di attività tutelate dall'art. 28 St. Lav., un'estraneità direttamente derivante dall'esito referendario.

5.1. Anche questo motivo non può essere accolto.

Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. L'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza.

5.2. A ben vedere, la ricorrente non contesta tanto la presenza di un inadempimento qualificato dall'idoneità ad incidere in modo recessivo sull'attività del sindacato, quanto la possibilità giuridica di ritenere che il diritto di riscuotere quote associative nella qualità di creditore cessionario del credito retributivo possa ascrivarsi all'attività sindacale tutelata dall'art. 28 Stat. Lav. Ciò sarebbe precluso, ad avviso della ricorrente, dall'esito referendario, che, sopprimendo l'obbligo di collaborazione del datore di lavoro, non consente di tutelare il diritto acquistato con altri strumenti dal sindacato, in assenza del consenso del datore di lavoro, quale attività sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 St. Lav..

5.3. Osserva la Corte che un tale ordine di argomentazioni ripete, sostanzialmente immutata, la tesi già disattesa nell'esame del terzo motivo. Ed infatti, si pretende di desumere dall'esito referendario il precetto secondo il quale è antisindacale soltanto

l'inadempimento di obblighi assunti volontariamente dal datore di lavoro nei confronti dei soggetti sindacali, non anche l'inadempimento di obblighi derivanti da fonti negoziali che non ne contemplano il consenso.

Non resta, quindi, che rinviare alle considerazioni già svolte per escludere che lo strumento della cessione del credito per riscuotere quote sindacali possa reputarsi nulla per frode alla legge; si ribadisce che, scomparso l'obbligo legale, tutti gli strumenti negoziali possono essere impiegati per realizzare risultati, non certo identici o analoghi, ma, al più, equivalenti. E ciò stabilito, l'inadempimento del datore di lavoro che incide sull'attività sindacale in senso proprio concreta in tutti i casi condotta antisindacale, senza che possa in alcun modo rilevare la fonte dell'obbligo medesimo.

Una considerazione conclusiva si impone: il referendum ha lasciato in vigore l'art. 26 St. Lav., comma 1, che protegge i diritti individuali dei lavoratori concernenti l'attività sindacale per quanto attiene, in particolare, alla raccolta dei contributi:

stipulare con il sindacato i contratti di cessione di quote della retribuzione costituisce una modalità di esercizio dei detti diritti; il rifiuto del datore di lavoro di darvi corso, lungi dal concretare un mero illecito civilistico, opera una compressione dei diritti individuali e di quelli del sindacato”.

La verosimile esiguità del costo dell'unico bonifico bancario mensile necessario al versamento delle quote retributive cedute alla FIOM CGIL dai dipendenti di OFFICINE BRENNERO s.p.a. aderenti a quel sindacato non giustifica l'inadempimento della società resistente.

La circostanza più volte evidenziata dalla società resistente (pag. 5, 10, 12, 56 segg.), secondo cui la cessione di credito non costituisce la sola forma di riscossione possibile dei contributi sindacali, ben potendo i lavoratori procedere al pagamento diretto in favore del sindacato cui sono iscritti, non esclude il carattere antisindacale della condotta datoriale consistita nel rifiuto di procedere al versamento a FIOM CGIL delle quote retributive cedute in favore di quest'ultima dai dipendenti iscritti;

infatti la Suprema Corte ritiene suscettibile di repressione ex art. 28 St.Lav. tale rifiuto quando produce l'effetto di *“privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di **percepire con regolarità** la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza”*;

appare indubbio che il pagamento diretto, da parte dei singoli lavoratori, del contributo mensile costituisce un mezzo più costoso (richiedendo l'effettuazione di un bonifico per ciascun lavoratore) e più incerto (non essendo certo irrealistico che qualche lavoratore ometta, anche per mera dimenticanza, di effettuare il versamento mensile).

* * *

In definitiva, alla società OFFICINE BRENNERO s.p.a. va ordinato, ai sensi dell'art. 28 St.Lav., di procedere al pagamento, in favore di FIOM CGIL, delle quote di retribuzione cedute dai lavoratori dipendenti iscritti a quel sindacato, con obbligo dell'organizzazione sindacale ricorrente di rimborsare le spese bancarie documentate necessarie per l'effettuazione dell'unico bonifico mensile cumulativo avente per oggetto il complessivo ammontare di dette quote.

Appare opportuno, stante la peculiarità della controversia, ordinare alla società resistente, in accoglimento dell'istanza formulata dall'organizzazione ricorrente, di procedere, entro 5 giorni dalla comunicazione di cancelleria, l'affissione del dispositivo del presente decreto sulla bacheca aziendale per un periodo di 30 giorni.

Contrariamente a quanto richiesto dall'organizzazione ricorrente, tale ordine rende superflua una comunicazione specifica ai singoli dipendenti iscritti alla FIOM CGIL.

Le spese non possono che seguire la soccombenza.

P.Q.M.

1. Accertata l'antisindacalità del rifiuto sin qui opposto, ordina alla società OFFICINE BRENNERO s.p.a., ai sensi dell'art. 28 St.Lav., di procedere al pagamento, in favore del sindacato FIOM CGIL, delle quote di retribuzione

cedute dai lavoratori dipendenti iscritti a quel sindacato, con obbligo dell'organizzazione sindacale ricorrente di rimborsare le spese bancarie documentate necessarie per l'effettuazione dell'unico bonifico mensile cumulativo avente per oggetto il complessivo ammontare di dette quote.

- 2. Ordina alla società resistente di procedere, entro 5 giorni dalla comunicazione di cancelleria, all'affissione del dispositivo del presente decreto sulla bacheca aziendale per un periodo di 30 giorni.*
- 3. Condanna la società resistente alla rifusione, in favore dell'organizzazione ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 1.800,00, oltre ad I.V.A. e C.N.P.A..*

Trento, 14 giugno 2012

Si comunichi.

IL GIUDICE
Dott. *Giorgio Flaminio*

TRIBUNALE DI TRENTO

Depositato in questa Cancelleria

Oggi 14.06.2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Bruno Bortolini